



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA con l'OE MyO S.p.A. avente ad oggetto la fornitura ad AIFA di prodotti igienico sanitari conformi alle disposizioni di cui al DM. emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 29 gennaio 2021 CIG 9453424C43 - CUI F97345810580201900005

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *"specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali"*;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *“In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;

Visti i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della L. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *“di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale”*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso *“conto di tale scelta nella motivazione”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell’Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022, e successive modifiche di cui alle determine del Direttore Generale nn. 135/2022, 193/2022, 200/2022, 376/2022, 437/2022 e 438/2022, con la quale è stato adottato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo “nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio” e nella quale è stato espressamente previsto l’acquisto in parola col CUI F97345810580201900005;

Visto il modulo “232_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” dell’Area Amministrativa prot. n. 0115625 del 11/10/2022, con il quale è stato richiesto di procedere, mediante affidamento diretto, alla stipula con l’OE MYO S.p.A. di un contratto della durata di 48 mesi per la fornitura di prodotti igienico sanitari per le tre sedi di AIFA di via del Tritone nn. 181, 169 e 142, all’interno del quale l’Agenzia, sulla base delle proprie esigenze, potrà ordinare, di volta in volta, i vari prodotti di cui all’offerta allegata al modulo in parola, nei necessari quantitativi, fino a un budget massimo non garantito di euro 135.000,00 oltre IVA;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 117/2022, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 11/10/2022, attestante la copertura finanziaria;

Vista l’offerta di MyO S.p.A. di cui alle note acquisite al protocollo AIFA n. 115338 del 10/10/2022, n. 115371 del 10/10/2022 e n. 116840 del 13/10/2022 dalla quale emerge che i prezzi unitari offerti per i vari prodotti ivi indicati sono migliorativi rispetto a quelli dei prodotti di cui al precedente contratto stipulato da AIFA CIG. 75905342D0;

Preso atto altresì di quanto dichiarato nel predetto modulo dal Dirigente della struttura richiedente l’acquisto e precisamente che *“Non è previsto un diritto di esclusiva nei confronti del fornitore. Nell’individuazione del fornitore è stato rispettato il principio di rotazione. Il*

preventivo offerto è risultato congruo alla luce dei prezzi di mercato, il fornitore è qualitativamente valido essendo noto ad AIFA per rendere con qualità la fornitura di prodotti di cancelleria”;

Appurato che trattasi di OE *“in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”*, in quanto già utilizzato in precedenza con buon esito dalla Stazione appaltante per la fornitura di prodotti di cancelleria;

Viste la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* ed in particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale *“Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”*;

Considerato, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l’O.E. MyO S.p.A. (P.IVA 03222970406) non rientra tra gli operatori economici invitati al precedente affidamento;

Vista l’autocertificazione dell’assenza di conflitti di interesse con la società MyO S.p.A., del dirigente dell’Area Amministrativa richiedente l’acquisto;

Visto l’art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

Preso atto che i prodotti in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all’interno del Bando “Beni” Area merceologica “Monouso, pulizie e igiene personale”;

Considerato che Consip ha introdotto sul Portale del MePA un nuovo strumento informatico denominato “Trattativa Diretta”, indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto per il tramite della cosiddetta "Trattativa Diretta" sul MepA, nel rispetto del principio di rotazione;

Visto l'art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *"Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo"* e considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'indizione e al contestuale affidamento)

1. È autorizzata l'indizione di una procedura di acquisto tramite lo strumento fornito dal MePA della "Trattativa Diretta" con l'operatore economico MyO S.p.A., con sede legale in Poggio Torriana (RN) – 47824 – via Santarcangiolese, 6, Codice Fiscale e Partita IVA 03222970406, per l'affidamento diretto della fornitura ad AIFA di prodotti igienico sanitari conformi alle disposizioni di cui al DM emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 29 gennaio 2021, CIG 9453424C43.
2. Sono, altresì, contestualmente autorizzati l'affidamento diretto all'operatore economico MyO S.p.A. e la stipula con il medesimo di un contratto della durata stimata di 48 mesi, per un importo massimo non garantito di euro 135.000,00 (centotrentacinque/00) oltre IVA che costituisce il limite massimo di budget per le forniture/servizi in parola, calcolato tenendo conto del presunto fabbisogno dell'Agenzia per 48 mesi. Resta ferma la facoltà di AIFA di richiedere al Fornitore l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del sopra indicato importo massimo non garantito, ove non esauritosi nell'arco dei 48 mesi di durata contrattuale.

In ogni caso, trattandosi di importo massimo "non garantito", al Fornitore non spetterà un corrispettivo minimo per la durata di validità del Contratto, né un numero minimo di beni/servizi, potendo AIFA ordinare, di volta in volta, i vari prodotti, nei necessari quantitativi, in base alle proprie esigenze, né è previsto un diritto di esclusiva per il Fornitore, potendo AIFA rivolgersi, a propria insindacabile scelta, ad altro rivenditore debitamente selezionato.

Inoltre, fermo restando il limite del predetto importo massimo non garantito, è espressamente prevista la facoltà di AIFA di richiedere prodotti differenti da quelli indicati nella sopra citata offerta del Fornitore, trattandosi di un elenco di prodotti indicativo e non esaustivo. In particolare, ove AIFA sulla base delle proprie esigenze necessiterà di prodotti igienico sanitari ulteriori, procederà a chiedere un preventivo al Fornitore; entro 5 giorni dalla richiesta, il Fornitore sarà tenuto a presentare il relativo preventivo che sarà oggetto di valutazione comparativa da parte di AIFA rispetto ai prezzi di mercato (ad es. mediante confronto con i prezzi presenti sul MePA).

3. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. E' autorizzata una spesa di euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) oltre IVA, a titolo di importo massimo non garantito all'interno del quale AIFA, sulla base delle proprie esigenze, potrà ordinare, di volta in volta, i vari prodotti igienico sanitari, nei necessari quantitativi, ai prezzi unitari offerti da MyO S.p.A..
2. I prezzi unitari di cui alla sopra citata offerta di MyO S.p.A. resteranno fissi ed invariati per i primi 12 mesi di durata contrattuale, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice durante i primi 12 mesi di durata contrattuale; successivamente i prezzi offerti potranno essere soggetti a revisione nei limiti dell'indice Istat previa esplicita richiesta debitamente motivata e documentata dal fornitore.
3. Detta spesa massima di euro 135.000,00 oltre IVA graverà pro quota sui budget degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.
4. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE MyO S.p.A..

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma,

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Firmato digitalmente da: **Antenino Lagana**
Ruolo: Dirigente
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 18/10/2022 19:07:45

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 11/10/2022 n. 117/2022 attestante la copertura finanziaria;
2. Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE.

Pubblicato sul profilo del committente in data 06/12/2022

Data richiesta	11-ott-22	n° richiesta	117/2022	Struttura	Area Amministrativa	
Riferimento richiesta mod 232/01		Prot. N. 115627/A del 11/10/2022				
Descrizione servizio/merce	Affidamento per la fornitura di prodotti igienico sanitari					
Classificazione conto bilancio	Descrizione conto	Importo previsto(iva inclusa)	Competenza dal	Competenza al	Progetto o eventuale n. CIG/CUP	Risorsa
41520	Materiale igienico e sanitario	8.573,42	17-ott-22	31-dic-22		2022OEMA
41520	Materiale igienico e sanitario	41.175,00	1-gen-23	31-dic-23		
41520	Materiale igienico e sanitario	41.175,00	1-gen-24	31-dic-24		
41520	Materiale igienico e sanitario	41.175,00	1-gen-25	31-dic-25		
41520	Materiale igienico e sanitario	32.601,58	1-gen-26	16-ott-26		
		164.700,00				

Note:

Proposta riallocazione risorse non utilizzate

Motivazione:

Conto rettificato

Classificazione conto bilancio	Descrizione conto	Importo previsto	Competenza dal	Competenza al	Progetto	Risorsa vincolata

Conto riallocato

Classificazione conto bilancio	Descrizione conto	Importo previsto	Competenza dal	Competenza al	Progetto	Risorsa vincolata

Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale"		Visto Il Dirigente ufficio Contabilità e Bilancio		Determina assegnata	
Firmato digitalmente da: CUCCAGNA STEFANIA		Ruolo: Dirigente Amministrativo		Data: 11/10/2022 16:05:51	
Organizzazione: FIAPA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO		Data:		n°	
Data	Firma	Data			
11/10/2022					

Attività negoziale assegnata a

Procedura prescelta



**AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE E
DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA'
VERSO OPERATORI ECONOMICI FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 73 E 76 D.P.R. 445/2000**

Il sottoscritto Laganà Antonino,

in qualità di dirigente richiedente l'avvio di una procedura di affidamento di un appalto di forniture, con il seguente Operatore Economico MyO S.p.A. per le ragioni indicate nella richiesta di acquisto di cui al Modulo 232_01, prot. n. 0115625 del 11/10/2022.

Dichiara di impegnarsi ad esercitare la propria attività in modo imparziale e senza preferenze o favoritismi.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ivi previste e/o indicate nelle Linee Guida e/o nei provvedimenti adottati in merito dall'ANAC.

In virtù dell'art. 14 del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. 62 del 16/04/2013) e dell'art. 15 del Codice di comportamento dell'AIFA, dichiara, infine, di non aver già concluso nel biennio precedente contratti a titolo privato con alcuna delle suddette imprese, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del cod. civ..

Dichiara, infine, di essere consapevole che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul profilo informatico dell'AIFA ai sensi degli artt. 29 e 77 del D. Lgs. n. 50/2016.

Data

Firmato digitalmente da: LAGANA' ANTONINO
Ruolo: Dirigente
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 11/10/2022 13:01:21

(Firma)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Mod. 353/02 – Autocertificazione assenza conflitti di interesse e dichiarazione di imparzialità verso operatori economici fornitori di lavori, servizi, forniture	Rev. 3	Data: 31/01/2022	Pag. 1 di 2
---	--------	------------------	-------------

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "Regolamento"), l'Agenzia italiana del Farmaco (di seguito anche "AIFA"), con sede in ROMA, via del Tritone n. 181, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali conferiti attraverso la compilazione del presente modulo saranno trattati esclusivamente ai fini della corretta esecuzione del contratto in essere tra le parti. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati acquisiti, fatto salvo un periodo di conservazione superiore, ove richiesto da norme di legge, regolamento, o nel caso in cui il trattamento si riveli necessario per soddisfare altre finalità di natura legale. I dati personali saranno trattati esclusivamente da dipendenti e collaboratori autorizzati e adeguatamente istruiti, e potranno essere trattati anche da enti esterni, pubblici e privati, previamente designati, mediante specifico accordo ai sensi dell'art. 28 GDPR, responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati ad altre Autorità Pubbliche e Pubbliche Amministrazioni, per l'adempimento di obblighi di legge o regolamento e non saranno oggetto di trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea. Gli interessati hanno diritto di ottenere dall'AIFA, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'AIFA è presentata contattando il Titolare (direzione_generale@aifa.gov.it) o il Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo (responsabileprotezionedati@aifa.gov.it). Gli interessati, ove ritengano che il trattamento effettuato avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.